

# COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO

approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 20.12.2017

## **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio, anche detto autocompostaggio, applicato sia per le utenze domestiche che non domestiche le quali producano, per la tipologia di attività, rifiuti organici autocompostabili (es. alberghi con ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, ortofrutta, fiori e piante).
2. Le utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale e nelle frazioni Mondaneria (Comune di San Didero) e Goglie e Molere (Comune di Condove) che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, possono avere diritto ad una riduzione della TARI nella misura prevista dal Regolamento sull'applicazione della TARI, in quanto contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.

## **Art. 2 – Il compostaggio domestico**

1. Il Comune, in collaborazione con A.C.S.E.L., sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali e assicura un'adeguata formazione e comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico, anche attraverso l'organizzazione di corsi.

## **Art. 3 – La pratica del compostaggio domestico**

1. Le utenze che intendono effettuare il compostaggio domestico devono seguire le *"Indicazioni di buone pratiche"* riportate all'articolo 6.
2. Possono effettuare il compostaggio domestico solo gli utenti che dispongono di un numero di metri quadri di verde o di terreno agrario che ne garantisca il giusto utilizzo secondo le norme di buona tecnica vigenti in materia di compostaggio, preferibilmente annesso all'abitazione.
3. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dai fondi di altri proprietari/utilizzatori e di tre metri dalle finestre di locali a destinazione abitativa calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
4. La frazione verde (sfalci, potature) prodotta in eccesso rispetto ai quantitativi massimi autocompostabili, deve essere conferita all'interno dei contenitori per la raccolta del verde o tramite il servizio di raccolta a domicilio delle verde (potature).
5. Il compost prodotto deve essere utilizzato esclusivamente nel terreno del proprio orto o giardino.
6. Possono svolgere l'autocompostaggio anche gli utenti in possesso di seconda casa che siano iscritti a ruolo TARI.

## **Art. 4 – Albo comunale dei compostatori e riduzione TARI**

1. È istituito presso il Comune di Borgone Susa l'Albo comunale dei compostatori.
2. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco delle utenze domestiche e non domestiche che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.

L'albo dei compostatori dovrà inoltre contenere:

- la tipologia di utenza (domestica e non domestica)
- il numero di componenti dell'utenza domestica;
- la tipologia di compostaggio: domestico, di comunità o di prossimità;
- la modalità di effettuazione del compostaggio (compostiera, buca, ecc.)
- il volume della compostiera espresso in metri cubi;

- la data dell'ultimo controllo;
- la stima del quantitativo gestito attraverso il compostaggio domestico sulla base di controlli in loco (solo per le utenze non domestiche)
- verifica della formazione all'autocompostaggio (SI/NO)

3. Per essere iscritte nell'Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a farne richiesta, utilizzando l'apposito modulo distribuito gratuitamente presso l'Ufficio Tributi.

Il modello deve contenere almeno i seguenti dati:

- la tipologia di utenza (domestica e non domestica)
- il numero di componenti dell'utenza domestica;
- la tipologia di compostaggio: domestico, di comunità o di prossimità;
- la modalità di effettuazione del compostaggio (compostiera, buca, ecc.)
- il volume della compostiera espresso in metri cubi (nel caso non sia presente la compostiera viene attribuita una volumetria standard di 0,3 metri cubi/utenza);

4. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione della tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il

compostaggio) devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio Tributi del Comune.

5. Gli utenti iscritti nell'Albo comunale dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento I.U.C. - componente T.A.R.I.. La riduzione è riconosciuta anche se l'intestatario dell'avviso di pagamento è diverso dal nominativo iscritto nell'Albo dei compostatori purché facente parte dello stesso nucleo familiare (codice famiglia).

6. Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico, l'utente deve impegnarsi a compostare i propri rifiuti e a consentire verifiche e controlli che l'amministrazione comunale effettuerà sull'attività di compostaggio, oltre ad aver aderito al programma di attività formative organizzate dal Comune o dall'ACSEL; successivamente, qualora il Comune, a seguito di verifica sulla partecipazione dell'utente ai corsi di formazione - da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di iscrizione all'Albo - rilevi la mancata partecipazione dell'utente, provvede alla revoca della riduzione.

#### **Art. 5 – Controlli, cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori, decadenza della riduzione TARI**

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico sono predisposti controlli periodici presso l'immobile oggetto di denuncia, ovvero nel luogo dove gli utenti hanno dichiarato di praticare il compostaggio. I controlli saranno effettuati periodicamente dalla Polizia Municipale nei modi e tempi che verranno individuati dall'Amministrazione.
2. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Copia del verbale è trasmessa all'Ufficio Tributi.
3. Qualora il controllo accerti che l'utenza non provvede al compostaggio domestico secondo il presente Regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, l'utenza medesima è invitata, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 4. ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, viene eseguito un nuovo controllo. Se dal nuovo controllo risulta la mancata esecuzione del corretto compostaggio, è disposta la cancellazione dell'utenza medesima dall'Albo comunale dei compostatori per l'intera annualità.
4. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori.
5. L'utenza può richiedere la cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Tributi del

Comune.

6. La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori, disposta d'ufficio a seguito dei controlli, comporta la decadenza della riduzione sulla TARI per l'intera annualità. L'utenza non potrà reinscrivere all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.

## **Art. 6 Indicazioni di buone pratiche per il compostaggio domestico**

### **1. Definizione di compostaggio domestico**

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto e/o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.

### **2. Finalità del compostaggio domestico**

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost;
- c) utilizzare il compost prodotto nell'ambito del proprio orto e/giardino.

### **3. Rifiuti compostabili**

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e di frutta secca, carta da cucina sporca di cibo, salviette e fazzoletti di carta usati, materiali biodegradabili e compostabili);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalci d'erba in quantità limitata, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di legno non trattato e di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno), poiché rallentano il processo di compostaggio, e di avanzi di cibo di origine animale.

È inoltre da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

### **4. Rifiuti non compostabili**

Non possono essere compostati i materiali di seguito elencati a titolo esemplificativo non esaustivo: cialde in plastica o metallo di caffè e tè, stoviglie usa e getta non compostabili, plastica e gomma in genere, sostanze contenenti acidi (vernici, liquidi delle batterie di autoveicoli), pile, olii vegetali e minerali, tessuti vari, legno verniciato, legno sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, medicinali, carta patinata, carta stampata, carta colorata, scatole in cartone, confezioni ed involucri di alimenti, poliaccoppiati (es. carta dei salumi), cotone.

### **5. Modalità di compostaggio**

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. Per qualsiasi tecnica praticata dovranno essere messi in atto idonei accorgimenti volti ad evitare la produzione di odori molesti e per non attirare animali quali topi, insetti, ecc.

E' preferibile ubicare il sito di compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, in zona

ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive, ad odori molesti o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) relativamente a buche/cumuli: rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) relativamente a buche/cumuli: coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo;
- f) evitare di depositare i materiali organici nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e di abbandonarli a terra nei pressi del contenitore;
- g) evitare di immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali essi sono destinati.

#### **Art. 7 Modalità di effettuazione delle operazioni di compostaggio di prossimità e di comunità.**

Le operazioni di compostaggio di prossimità e di comunità dovranno avvenire secondo i criteri e le procedure organizzative fissati dalla normativa vigente.